

COMUNE DI BUSCA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO

NORMATIVA GENERALE

PREMESSE

La presente regolamentazione ha l'obiettivo principale di favorire la riqualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano.

A - CONTROLLO TERRITORIALE

Art. 1 - *Norme generali.*

Sono in vigore i dispositivi legislativi relativi a: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e "Linee guida relative all'esteriorità degli esercizi commerciali", approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016;

Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli elementi di arredo urbano. Le sostituzioni o quanto altro rientrano nelle nuove autorizzazioni e seguono l'iter procedurale previsto nei successivi commi.

In tutto il territorio della Città di Busca non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere relative al decoro ed arredo urbano senza prima aver ottenuto il provvedimento autorizzativo degli organi competenti:

1. la realizzazione di nuove vetrine e vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, la ritinteggiatura o comunque la manutenzione di quelle esistenti;
2. la collocazione di qualsiasi tipo di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda;
3. l'installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo;
4. la realizzazione di *dehors* temporanei e/o permanenti, l'occupazione temporanea e non, di spazi pubblici o privati per l'esposizione di arredi o merci.

Affreschi, cartigli, lapidi ed altre simili, poste su facciate di case, anche private, a ricordo e commemorazione di personaggi, di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili; chi volesse rimuoverle o modificarle deve chiedere il consenso al Comune.

B – VETRINE, ILLUMINAZIONE ESTERNA E CORNICI

Art. 2 - *Prescrizioni generali.*

Per le vetrine, per le insegne, per le tende, per l'illuminazione esterna e per le cornici, si rimanda a quanto stabilito nel seguente documento:

- "Linee guida relative all'esteriorità degli esercizi commerciali", approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016;

C - VETRINETTE SOTTOPORTICO A PILASTRO

Art. 3 - Linee generali d'intervento.

Sono vietate le vetrinette su beni di pregevole forma estetico – architettonica, e/o vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le vetrinette esistenti, prive o di limitato interesse storico, all'interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e L.R. 12 novembre 1999, n. 28) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la nuova vetrina abbia disegno riprodotto gli elementi storici e decorativi tipici del passato, con progetto che riprenda il disegno ed i materiali storici e, nel caso di vetrina storica quelli della medesima, purché realizzate esclusivamente nella parte interna (fronte pilastro) sottoportici in modo che queste non siano visibili dall'esterno.

Per quanto riguarda la parte porticata di Via Umberto Primo le nuove vetrinette dovranno essere realizzate solo sul lato interno portico in ferro battuto o legno e cristallo, con profondità massima non superiore a 30 cm, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e con forme e tipologie armonizzate con il contesto edilizio esistente.

L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente riprodotti ed indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all'ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore.

E' vietata l'installazione di vetrinette "a bacheca" sporgenti o incassate poste anche a lato del negozio sulle facciate di edifici prospicienti su vie e marciapiedi pubblici o asserviti all'uso pubblico.

La collocazione di nuove vetrinette e la sostituzione di quelle esistenti, potranno essere vietate dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale, decoro urbano o sicurezza stradale.

D -INSEGNE, TENDE

Art. 4 – Prescrizioni generali.

Per le insegne, per le tende, si rimanda nel dettaglio a quanto stabilito nei seguenti documenti:

- “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016;
- Art. 115 del Regolamento edilizio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30.10.2018 e successive modifiche intervenute con D.C.C. n.31 del 30.07.2019 e D.C.C. n. 9 del 28.04.2020;
- Art. 23 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Artt. 47 – 55 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale.

Legge 160/2019, Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2021;

Art. 5 – Insegne d’esercizio

Per insegna d’esercizio s’intende “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.¹

Le seguenti indicazioni hanno carattere generale per tutti i tipi di insegna.

Le insegne:²

- Devono essere installate nell’ambito dell’esercizio al quale si riferisce;
- In via del tutto eccezionale, potranno essere installate in altro modo, previo benestare degli Uffici competenti, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli edifici monumentali e per il centro storico, è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a. Insegne a pareti frontali
- b. Insegne a pannello
- c. Insegne a bandiera
- d. Insegne ad affresco
- e. Insegne interne alla vetrina
- f. Insegne serigrafate

con le limitazioni meglio dettagliate nelle “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016.

Art. 6 – Tende

Le seguenti indicazioni hanno carattere generale per tutti i tipi di tenda.

Le tende:

- Devono essere posizionate all’interno o leggermente al di fuori dell’apertura della vetrina, in modo tale da evitare qualsiasi interferenza con il disegno della facciata. Per le tende parasole è ammessa la sporgenza massima di 1,50 metri³; tale sporgenza deve comunque essere inferiore di centimetri 10 alla larghezza del marciapiede. Relativamente alla sporgenza massima delle tende può essere concessa una deroga se sussistono degli elementi fisici e spaziali adeguati, accertati dai competenti uffici;
- Il bordo inferiore della tenda deve essere posizionato ad una altezza minima pari a 2,20 metri dal piano medio del marciapiede o dal suolo;⁴
- Sono ammesse le seguenti forme:

¹ Art. 23 Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada

² Art. 115, del Regolamento edilizio comunale

³ 115, del Regolamento edilizio comunale

⁴ Art. 107, comma 4 lettera b del Regolamento edilizio comunale

- a. A telo teso
 - b. A cappottina
 - c. Verticale
- Le tende devono essere realizzate in apposito tessuto idrorepellente, opaco, in tinta unita e nelle tonalità cosiddette neutre (bianco, beige, grigio chiaro o altra tinta tenue consone all'ambiente del centro storico, previa verifica e autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti che avranno preso visione del campione di tessuto allegato alla domanda di installazione). Anche per la sola sostituzione del tessuto il colore deve essere concordato con gli uffici che dovranno poter visionare una campionatura del colore che si intende installare;
- I bracci devono essere a muro tipologia e/o similitudine "ferro battuto" di colore ferro micaceo.⁵

Non sono ammesse tende sotto i portici. Sotto i portici sono ammesse esclusivamente tende verticali inserite tra la luce dei pilastri

La collocazione delle tende parasole aggettanti su area pubblica può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale, decoro urbano o sicurezza stradale.

In caso di più aperture dello stesso esercizio commerciale deve essere prevista una tenda per ciascuna di esse; non sono ammesse soluzioni con un'unica tenda a servizio di più aperture (salvo casi specifici valutati e autorizzati dagli uffici competenti).

Art. 7 - Autorizzazione all'installazione.

L'installazione delle vetrinette, delle insegne e delle tende è subordinata alla preventiva acquisizione del provvedimento autorizzativo unico del SUAP.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere inoltrata, sull'apposita modulistica, al SUAP della Città di Busca, corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento della pratica.

L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP competente, subordinato ai pareri/autorizzazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni e direttive dettate dal presente Regolamento; è inoltre subordinato, quando dovuto, alla preventiva acquisizione dei nulla osta di competenza di altri Enti ed Uffici quando interessati.

D - DEHORS

Art. 8 – Area di intervento.

L'installazione dei *dehors* esterni a protezione degli agenti atmosferici è consentita limitatamente alle attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, trattorie, pizzerie, ristoranti, ecc. ecc.).

Art. 9 - Definizione di dehor.

⁵ Non sono consentiti bracci di altri colori

Per *dehors* si intende l'insieme delle strutture e dei manufatti di tipo precario (mobili, smontabili e facilmente removibili) posti all'esterno dei locali degli esercizi pubblici in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande e similari, allo scopo di consentire anche in tale contesto e per determinati periodi di tempo, lo svolgimento delle stesse attività.

Non costituisce *dehors*, ai sensi del presente regolamento:

a. l'occupazione del suolo pubblico o privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione del pubblico esercizio, mediante n. 2 tavolini e n. 4 sedie⁶, ad esclusione degli esercizi il cui accesso è sito sotto il portico ove non è permesso, senza una delimitazione della superficie determinata da vasi, elementi di arredo, ecc., e che tali arredi vengano quotidianamente rimossi all'ora di chiusura del locale. Tale occupazione dovrà comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali, le indicazioni del presente Regolamento e non potrà avere luogo in concomitanza o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo, ancorché già autorizzate o da autorizzare;⁷

b. l'uso di suolo pubblico per consumo sul posto dei prodotti di gastronomia di esercizi di vicinato legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. È consentito anche ai titolari di impianti di panificazione e agli imprenditori agricoli effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, con esclusione del servizio assistito di vendita, con le stesse modalità applicative indicate alla lettera precedente.⁸

L'utilizzo del *dehors* e del suolo pubblico, ai sensi del presente regolamento, da parte dei clienti è vincolato agli stessi orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio al quale è annesso, così come determinati nel rispetto della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 38 e delle ulteriori disposizioni in materia.

Art. 10 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i *dehors* posti all'esterno degli esercizi pubblici, ubicati sia su spazi pubblici che privati, compresi quelli gravati da servitù di uso pubblico, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale s'intende suddiviso in due diverse zone: a) il Centro Storico – Addensamento storico rilevante A1 - così come definito dalla Tavola 8 del vigente P.R.G.C.; b) la parte restante del territorio comunale. E' da intendersi quale Centro Storico anche la zona del Santuario di Valmala.

Art. 11 - Autorizzazione all'installazione.

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un *dehors* dovrà

⁶ Al di sotto del portico, non è consentito il posizionamento di tavolini e sedie ai lati dell'accesso dell'esercizio: gli stessi dovranno essere collocati sul lato opposto del portico stesso, garantendo uno spazio libero, per flussi pedonali, pari ad almeno 1,5 metri

⁷ Tale tipologia, assume le caratteristiche dell'opera precaria in quanto diretta a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee, legate all'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione, e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità. Il carattere di temporaneità di tali *dehors* determina un'alterazione dello stato dei luoghi non in modo stabile, del tutto considerato irrilevante

⁸ Art. 3, comma 1, lettera f-bis del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006

ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione temporanea ovvero permanente di suolo.

2. Per ogni area antistante l'esercizio commerciale potrà essere:
 - a) autorizzato, nell'arco dell'anno solare, un solo dehors temporaneo;
 - b) autorizzato un solo dehors permanente.
3. L'istanza di occupazione del suolo pubblico (sia permanente che temporaneo) va presentata utilizzando la modulistica dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) pubblicata su specifico portale, allegando la documentazione richiesta.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di dehors temporanei o permanenti è fissato in giorni 60, salvo rappresentanza di esigenze istruttorie.
5. Il S.U.A.P., ricevuta la domanda, verifica la regolarità formale della documentazione trasmessa, procede ad avviare il procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni e direttive dettate dal presente Regolamento e della normativa vigente al riguardo,⁹ è inoltre subordinato, quando dovuto, alla preventiva acquisizione dei nulla osta di competenza di Enti ed Uffici quando interessati.¹⁰

Art. 12 – Definizioni e durata e rinnovo dell'autorizzazione.

1. Per dehors si intende lo spazio aperto costituito dall'insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione;
2. Per padiglione si intende una struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali posti temporaneamente sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituiscono gli spazi per il ristoro annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione; la realizzazione di padiglioni su suolo privato deve rispettare le norme del Codice Civile in merito alle distanze e confrontanze con le proprietà limitrofe;
3. Le suddette occupazioni possono avere le seguenti caratteristiche temporali:
 - a) per i dehors l'occupazione potrà essere temporanea ovvero permanente:
 - dehors temporaneo: l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare;

⁹ È fatto salvo il rispetto della normativa statale e regionale, in particolare della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

¹⁰ A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo l'A.S.L., la Provincia, l'Ufficio di Polizia Locale, ecc. ecc..

- *dehors* permanente: l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo complessivo superiore a 365 giorni sino ad un massimo di 5 anni a far data dal giorno di rilascio della stessa. L'autorizzazione avrà termine, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
 - b) per i padiglioni: l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo complessivo superiore a 365 giorni fino ad un massimo di 5 anni a far data dal giorno del rilascio della stessa. L'autorizzazione avrà termine, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
4. Costituisce causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione ovvero di irregolarità del rinnovo della stessa, con conseguente diffida, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti connessi all'espletamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e inerenti a:
- a) monetizzazione;
 - b) canoni, tasse locali e tributi;
5. Costituisce altresì causa di diniego per il rilascio di nuova autorizzazione di *dehors*, la presenza di iter edilizi in sanatoria non conclusi e riferiti all'attività commerciale richiedente, nonché il mancato rispetto del presente regolamento e del regolamento di arredo urbano.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse, nonché nel caso in cui il suo titolare non ottemperi alla richiesta di ricondurre il *dehors* alle condizioni di decoro imposte dall'autorizzazione, dall'ambiente e dalle presenti direttive.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale può richiedere una rimozione temporanea del *dehors*, o il suo spostamento o la sua parziale riduzione di superficie per ragioni di pubblico interesse, come a titolo meramente esemplificativo di manutenzione del suolo e/o del sottosuolo, di manifestazioni, nonché per giustificate altre operazioni che si rendano necessarie, previa comunicazione formale degli Uffici comunali competenti all'istruttoria.¹¹

Art. 14 - Ubicazione e dimensioni degli spazi occupati dai dehors.

I *dehors* potranno essere installati sia su suolo privato (aree di proprietà e/o legittimamente detenute dal richiedente)¹², sia su suolo pubblico assoggettabile ad occupazione, in aree ritenute idonee dagli Uffici comunali competenti (Ufficio Tecnico, Comando di Polizia Locale).

La conformazione planimetrica del *dehors* da installare su suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alla localizzazione e dimensione del sito o area.

Potranno essere ammesse minime deroghe in caso di comprovate esigenze che fossero segnalate al momento della presentazione della domanda.

Art. 15 - Criteri di collocazione.

¹¹ Tale prescrizione ha carattere imperativo, pena la revoca del titolo abilitativo rilasciato

¹² Nel caso che l'area privata sia in comproprietà, dovrà essere presentato il benestare da parte dei/del comproprietari/o

Il *dehors* non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il *dehors* non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non è consentito installare *dehors*, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata dal *dehors* non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- nell'installazione del *dehors* dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri 1,50. Può fare eccezione il caso in cui il *dehors* è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri 1,50 e, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede (salvo casi specifici valutati e autorizzati dagli uffici competenti);
- lo spazio occupato dal *dehors*, non potrà fuoriuscire dalla proiezione della facciata del locale;
- qualora il *dehors* occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione;
- sarà cura del competente Servizio di Polizia Locale verificare il rispetto dei suddetti criteri di collocazione esprimendo preventivamente su ogni istanza il proprio parere.

Tutti gli interventi dovranno prevedere il rispetto del superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 113 e D.M. 14 giugno 1989, n.236.

Art. 16 – Conformazione e tipologie.

Su tutto il territorio, i *dehors* potranno essere costituiti da:

- tavoli
- sedie
- fioriere
- divisori trasparenti
- ringhiere di delimitazione
- ombrelloni
- strutture smontabili a tetto piano
- padiglioni chiusi (vedi specifiche di realizzazione)
- pedane (eventuali)

I *dehors* e le occupazioni devono essere realizzati con elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) che per forma e materiali utilizzati si integrino armoniosamente con l'ambiente e gli elementi architettonici circostanti, nel rispetto delle tradizioni tipologiche del territorio comunale.¹³

¹³ Ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, quando i

Potranno essere eventualmente consentiti relativamente a quanto rubricato altri elementi di arredamento quali pannelli, strutture aperte di copertura del *dehors*, limitate attrezzature di pertinenza al servizio di somministrazione, da valutarsi di volta in volta in ordine a forma, dimensioni e materiali.

Non sono ammessi sistemi di copertura con tetto rigido o fisso.

Art. 17 - Materiali.

Nell'ambito del Centro Storico – Addensamento storico rilevante A1, come evidenziato nelle “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016, i materiali degli elementi costituenti i *dehors* dovranno essere consoni e dunque non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.

Ombrelloni: a braccio laterale o a palo centrale con copertura naturale¹⁴ in tinta unita e nelle tonalità cosiddette neutre (bianco, beige, grigio chiaro o altra tinta tenue consone all’ambiente del centro storico, previa verifica e autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti), con un solo punto di appoggio al suolo senza ancoraggi permanenti (tasselli). Potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 6 metri x 6 metri. La struttura portante dovrà essere in legno o in metallo di colore antracite con disegno lineare e semplice.

Strutture smontabili a tetto piano simil gazebo appoggiate su 4 gambe con tetto “movibile” (sistema “pergotenda” con telo ad impacchettamento - tipo “pergola bioclimatica” con tetto a lame orientabili – a pannelli scorrevoli ...) non sono ammessi gazebo con tetto “a casetta” o teso tipo “tensostruttura”.

Pedana: da intendersi quale manufatto rimovibile e appoggiato semplicemente al suolo (su eventuali piedini regolabili) e non ancorato allo stesso. Detta pedana potrà essere a raso o sopraelevata unicamente qualora si renda necessario livellare il dislivello esistente del suolo pubblico e per garantire il deflusso delle acque piovane. Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile con struttura lignea, metallica o in legno composito.

Fioriere: l’area dei *dehors* può essere limitata da vasi, fioriere contenenti piante verdi, a condizione che siano ben curati e garantiscano la percezione visiva del contesto urbano. Le fioriere dovranno essere uguali tra di loro e il loro numero dovrà essere limitato: dovranno essere posizionate in modo tale che tra l’una e l’altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla doppia lunghezza della fioriera. I materiali ammessi, che non dovranno avere dimensioni superiori a 0,70 metri x 0,70 metri, sono i seguenti:

- a. Metallo verniciato color corten o grigio antracite;
- b. Rame o ghisa naturale;
- c. Metalli lapidei
- d. Legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con l’ambiente circostante


manufatti vengono impiegati nella funzione di arredo stradale secondo il disposto di cui all’ art. 180 (D.P.R. n. 495/1992), detti manufatti debbono essere autorizzati dal Ministero.

¹⁴ Sono vietati tessuti plastici, ludici o pvc

Potranno altresì essere in materiale plastico traslucido, illuminate internamente, purché venga individuata un'unica tipologia per tutti il fronte commerciale

Divisori trasparenti: devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano.

1. I divisori trasparenti, siano singoli o costituiti da uno o più telai accostati, devono avere i montanti unicamente in alluminio o ferro verniciati nel colore grigio antracite o corten a sezione quadrata o rettangolare di dimensioni contenuta (non superiore a 8 cm.).
2. I pannelli devono essere trasparenti al 100%: solo i montanti ed il basamento potranno essere in materiale differente.
3. Sui pannelli divisori è vietato posizionare scritte pubblicitarie di alcun genere.
4. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. Non possono in alcun modo essere ancorati al suolo in modo permanente (tasselli)
5. I vetri dovranno essere antisfondamento nel rispetto della normativa vigente. È ammesso l'uso del policarbonato trasparente.
6. L'installazione di elementi di delimitazione non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi.
7. L'altezza massima consentita è di mt. 1,6.
8. Le chiusure laterali delle strutture possono essere realizzate in materiale plastificato "cristall" trasparente purché il telo sia completamente trasparente (senza bordi in pvc sul perimetro) ed integrato nella struttura (a movimentazione verticale con cassonetto superiore e guide laterali che garantiscono la tensione e la tenuta del telo nelle guide mediante sistema "zip"). Non sono ammessi teli "appesi" alle strutture a movimentazione laterale (teli occhiellati o simili) ne tantomeno teli "fissi".



Ringhiere di Delimitazione: sono ammesse per la delimitazione del dehor piuttosto che per il collegamento tra fioriere o pannelli trasparenti. Devono essere semplici e lineari (sistema alla piemontese con bacchette in ferro verticale) realizzate in ferro (stessi colori ammessi per gli altri arredi). Eventuali altre forme, colori o materiali vanno concordati e autorizzati dagli uffici competenti

Tavoli: di forma rotonda, quadrata, rettangolare dovranno avere disegno quanto più lineare possibile e dovranno essere coordinati con le sedi. I materiali ammessi per questo tipo di arredo potrà essere tra i seguenti:

- a. Metallo
- b. Legno
- c. Vimini
- d. Materiale sintetico lavorato (tipo midollino)

Sono vietati i tavolini in plastica, plastica-alluminio o dalle forme e dai disegni troppo complessi.

Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere trattato con impregnanti naturali scuri.

Padiglioni: per padiglione si intende una struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali posti temporaneamente sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituiscono gli spazi per il ristoro annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione; la realizzazione di padiglioni su suolo privato deve rispettare le norme del Codice Civile in merito alle distanze e confrontanze con le proprietà limitrofe

1. . I padiglioni dovranno garantire i requisiti di smontabilità e trasportabilità.
2. . Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e la larghezza dei padiglioni a seconda dello spazio a disposizione.
3. . Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i padiglioni posti su tutto il territorio comunale
4. . Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture della facciata.

5. . I padiglioni non possono essere addossati alla facciata.
6. . Non dovranno in nessun modo essere ancorati al suolo, ma la pedana che li sorregge dovrà essere appoggiata su piedini regolabili in acciaio che permettono il livellamento; non devono danneggiare la superficie della strada o della piazza. Eventuali ancoraggi al suolo per motivi statici dovranno essere autorizzati dagli uffici comunali competenti.
7. I Padiglioni Dovranno essere a “tetto piano” (vedi disegni di riferimento) e mobile (sistema “pergotenda” con telo ad impacchettamento o tipo “pergola bioclimatica” con tetto a lame orientabili)
8. . La struttura dovrà essere realizzata in metallo verniciato con le seguenti colorazioni: grigio antracite o corten. L’Ufficio Urbanistica ha facoltà di apportare modifiche alla colorazione sulla base dei singoli inserimenti ambientali.
9. . La struttura dovrà essere autoportante e indipendente, in alluminio verniciato, con gambe portanti di sezione massima 15 cm. x 15 cm. L’altezza non dovrà superare i 3,00 m. di cui circa 0,50 m. dovranno essere destinati alla fascia di cornice superiore.
10. Nessun particolare delle tecnologie di movimentazione e sostegno della copertura (telo ad impacchettamento o a lame orientabili), così come le guide di scorrimento delle vetrate, devono risultare visibili in quanto integrati nella cornice di altezza circa 0,50 m.
11. La pendenza del telo o delle lame di copertura dovrà favorire lo scarico laterale dell’acqua che, attraverso apposite grondaie interne alla cornice e alle gambe portanti defluisce a terra.
12. La struttura metallica, oltre a garantire una facile smontabilità, potrà alloggiare eventuali impianti o apparecchi illuminanti.

I tamponamenti verticali dei padiglioni dovranno essere realizzati in pannelli di vetro stratificato privi di telaio tipo “vepa”, inseriti in corsie incassate a soffitto e a pavimento (esclusivamente in presenza di pedane); sono pertanto vietati i tamponamenti fissi (anche se in vetro) e quelli a scorrimento verticale o laterale realizzati con materiale diverso da vetro.

I vetri non dovranno essere colorati o con finitura a specchio ma potranno eventualmente contenere grafiche serigrafate o su pellicola adesiva previa autorizzazione specifica dell’Ufficio Urbanistica che non può superare l’altezza di 0,90 m. dal piano interno del padiglione.

Le vetrate scorrevoli e impacchettabili dovranno essere resistenti a vento, urti pioggia, rumore, polvere e raggi UV e dovranno essere realizzate in vetro nel rispetto della normativa vigente.

La porta di accesso al padiglione dovrà essere sempre vetrata, scorrevole o a battente ed in tal caso con apertura unicamente all’interno del padiglione.

La pavimentazione interna potrà essere realizzata in materiale ligneo al naturale oppure rivestito in materiale plastico, oppure con materiale ceramico o ancora con pannelli riscaldanti.


In presenza di eventuali pozzetti dovrà essere garantita l’ispezionabilità, mediante botole con l’iscrizione dell’erogatore del servizio al quale si riferisce.

I padiglioni dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili (pendenza max. 15%) secondo la normativa vigente (Art. 8.2.1 D.M. 236/1989).

Le pedane o rampe di accesso devono essere posizionate internamente alla struttura

L'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze.

I padiglioni dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta del vento sulla base di idonea relazione di calcolo. Poiché il tipo di copertura individuato non potrà essere dimensionato per sopportare il carico della neve, il proprietario, nella richiesta di installazione, dovrà allegare specifica assicurazione ed assunzione di responsabilità ed esclusione del Comune dalla stessa. Il titolare del padiglione si dovrà impegnare all'effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno 1,00 m. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.



- a) Al di fuori del Centro Storico troveranno applicazione le medesime norme di cui sopra; tuttavia, in considerazione di un diverso contesto ambientale, potranno essere consentite deroghe, con l'utilizzo di altri materiali e altre configurazioni, che dovranno essere valutate dagli Uffici competenti.

L'altezza delle strutture e manufatti componenti il *dehors*, compresi gli elementi di illuminazione, non potrà superare i mt. 3,50 e comunque l'estradosso della soletta di copertura del piano terra degli edifici adiacenti.

Tutte le strutture impiegate, dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, verrà ordinata l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. Tali strutture, quando chiuse,¹⁵ dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere

¹⁵ Non sono previste strutture chiuse all'interno del Centro storico

ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della normativa vigente. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà rimossa.

Gli eventuali elementi di illuminazione dovranno avere dimensioni contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e non portare disturbo alla popolazione. Non sono consentite luci colorate o tubi al neon. Gli impianti di illuminazione ed acustici dovranno essere realizzati a norma e rispettare leggi e regolamenti locali.

b) In ogni caso e su tutto il territorio comunale:

- è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su *dehors* ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico consentita dalle disposizioni regolamentari vigenti;¹⁶

- far fuoriuscire i tavoli e le sedie dall'area adibita a *dehors*.¹⁷

Art. 18 - Specifiche per le zone sottoposte a vincoli.

Nelle zone sottoposte a vincolo Paesaggistico è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'Autorità preposta a tutela del vincolo e/o della C.L.P..

Art. 19 - Sanzioni.

Salvo che il caso non costituisca più grave violazione sanzionabile secondo la vigente normativa edilizia, del Codice della strada e del Regolamento di occupazione di suolo pubblico, la violazione delle norme di cui al presente Regolamento verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii e dal Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 dicembre 2015.

L'esecuzione delle opere relative al decoro ed arredo urbano di cui al precedente art. 1, in assenza della prescritta autorizzazione, comporterà l'immediata rimozione delle stesse.

Eventuali danni causati ai beni comunali dall'esecuzione delle opere indicate al comma precedente ed accertati dal competente Servizio Tecnico comunale e dal Servizio Polizia Locale, saranno oggetto di richiesta di risarcimento, previo loro ripristino.

Art. 20 - Modificazioni.

Le modifiche di specifiche tecniche previste nel presente regolamento, relative all'esteriorità degli esercizi commerciali, sono apportate dalla Giunta comunale.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali.

Sono fatte salve sino al termine della loro scadenza le autorizzazioni sinora rilasciate.

Per quanto non dettagliato nel presente documento, si rimanda alla disciplina delle "Linee guida relative all'esteriorità degli esercizi commerciali", approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016.

¹⁶ A titolo meramente esemplificativo, come utilizzare ombrelloni o sedie riportanti marchi di prodotti commerciali

¹⁷ Al fine di evitare disagi alla circolazione pedonale che veicolare. Tale comportamento risulta rientrare nel mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti ed alle altre norme di legge applicabili in materia e alle “Linee guida relative all’esteriorità degli esercizi commerciali”, approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 07.04.2016.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti e/o provvedimenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.

Art. 22 – Adeguamento dinamico.

Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle norme di legge future senza formalità alcuna salvo quelle disposizioni richiedenti valutazioni discrezionali da parte dell’Autorità.